



Ministero dell'istruzione e del merito

Riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato dalla nascita ai sei anni esercizio finanziario 2024

IL MINISTRO

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);
- VISTA il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l’articolo 12, recante “*Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*”, e l’articolo 13, recante “*Copertura finanziaria*”;
- VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;
- VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e, in particolare, l’articolo 2, commi 107, lettera h), e 109;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”, e, in particolare, l’articolo 11, commi 2-bis e successivi;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, che dispone che il Ministero dell’istruzione assuma la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito*”;
- VISTO il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione*”, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all’articolo 10 del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTO	il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 di <i>“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 – 2025”</i> nel quale, per l'anno finanziario 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, veniva prevista una disponibilità di risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione pari a euro 295.600.000,00;
VISTA	la legge 30 dicembre 2023, n. 213, <i>“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”</i> ;
VISTO	il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023 di <i>“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026”</i> nel quale, per l'anno finanziario 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, le risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione sono iscritte sul capitolo n. 1270 per un ammontare di euro 281.905.490,00;
VISTA	la deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021, recante il <i>Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025</i> ;
VISTA	l'Intesa rep. atti n. 134 del 21 settembre 2023 in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativa al riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2024 e 2025;
TENUTO CONTO	che la succitata Intesa rep. atti 134/CU del 21 settembre 2023 prevede che, qualora la disponibilità finanziaria preventivata per il 2024 dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 sia modificata in aumento o in diminuzione da successive disposizioni, <i>“il riparto verrà rimodulato dal Ministero dell'istruzione e del merito in relazione ai criteri di cui al comma 1 senza necessità di ulteriori Intese, al fine di consentire l'adozione del decreto ministeriale all'inizio dell'e.f. di riferimento e l'erogazione delle risorse agli Enti locali in tempi congrui all'impiego nel medesimo anno”</i> ;
TENUTO CONTO	che, relativamente all'esercizio finanziario 2023, tutte le Regioni destinatarie della cosiddetta quota perequativa hanno inviato la propria programmazione entro il termine decadenziale del 30 novembre 2023 e, pertanto, non trovano attuazione le previsioni di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 7, comma 2, del Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025;
CONSIDERATO	che, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017, tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato sono previsti il progressivo consolidamento, l'ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale e che, anche sulla base di tale esigenza, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede alla erogazione delle risorse del Fondo nazionale;
TENUTO CONTO	del rapporto ISTAT del 21 ottobre 2022 <i>“Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia - anno educativo 2020/2021”</i> ;
VALUTATA	la necessità di assicurare in tempi congrui ai Comuni le risorse finalizzate al consolidamento e all'ampliamento dell'offerta educativa per i bambini

nella fascia d'età compresa tra zero e sei anni, tenuto conto che tale intervento è strategico per lo sviluppo del Paese e si affianca alle misure previste dalla Missione 4, componente 1, "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

RITENUTO di dover destinare le risorse per la tipologia di interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 65 del 2017 secondo le autonome determinazioni assunte dalle programmazioni regionali, nel rispetto delle quote vincolate di cui all'articolo 3, comma 3, del Piano di azione nazionale pluriennale;

VISTA la scheda con i dati di monitoraggio approvata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Piano di azione nazionale pluriennale, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 9 del medesimo Piano, nella seduta del 10 gennaio 2024, per i monitoraggi delle risorse dal 2021 in poi;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Per "*Ministero*" si intende il Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Per "*Decreto legislativo*" si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per "*Sistema integrato*" si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni.
4. Per "*Fondo*" si intende il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
5. Per "*Piano pluriennale*" si intende il Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato per il quinquennio 2021-2025 adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021.
6. Per "*DGOSVI - MIM*" si intende la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 2

(Criteri di riparto del Fondo)

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, pari a complessivi € 281.905.490,00, iscritti in conto competenza per l'esercizio finanziario 2024 sul capitolo n. 1270, p.g. 1 "*Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e*

di istruzione”, è ripartito con il presente decreto, in attuazione delle previsioni di cui al *Piano pluriennale* e dell’Intesa rep. atti n. 134 del 21 settembre 2023 della Conferenza Unificata inerente al riparto delle risorse del *Fondo* per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, in favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano come di seguito indicato:

- a) il 20% delle risorse, pari a € 56.381.098,00, al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l’infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 27,2%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati ISTAT al 31.12.2020;
 - b) il 40% delle risorse, pari a € 112.762.196,00, in proporzione agli utenti dei servizi educativi secondo i dati ISTAT al 31.12.2020;
 - c) il 20% delle risorse, pari a € 56.381.098,00, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra zero e tre anni all’1.01.2022;
 - d) il 10% delle risorse, pari a € 28.190.549,00, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra tre e sei anni all’1.01.2022;
 - e) il 10% delle risorse, pari a € 28.190.549,00, in proporzione agli iscritti alle scuole dell’infanzia comunali e private paritarie, comprese le sezioni primavera, nell’anno scolastico 2021/2022.
2. Il riparto regionale del *Fondo* è indicato nell’allegato 1 (Tabella di riparto), che è parte integrante del presente decreto.
 3. Le Regioni e le Province autonome, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 12, comma 4, del *decreto legislativo* e all’articolo 6, comma 2, del *Piano pluriennale*, finanziano con risorse proprie o comunitarie la programmazione generale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento del totale delle risorse assicurate dallo Stato con il presente decreto di riparto.

Articolo 3

(Definizione degli interventi)

1. Il *Fondo*, in coerenza con le previsioni dell’articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c) del *decreto legislativo*, finanzia le seguenti tipologie di intervento:
 - a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

- b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
2. Gli interventi della programmazione delle Regioni e delle Province autonome sono definiti per il perseguimento delle seguenti finalità generali:
- a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del *decreto legislativo*, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo *decreto legislativo*, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
- b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
- c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del *decreto legislativo*;
- d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del *decreto legislativo*;
- e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. e), e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del *Sistema integrato* sul territorio nazionale, ciascuna Regione e Provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo statale assegnato con il presente decreto per interventi di cui al comma 1, lett. c) - finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali e formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo -; per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. b) e c) le Regioni e le Province autonome che, secondo i dati ISTAT riferiti al 31.12.2020, hanno una copertura inferiore alla media nazionale dei posti

nei servizi educativi per l'infanzia rispetto alla popolazione residente da zero a sei anni assegnano di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo statale assegnato con il presente decreto per interventi di cui al comma 1, lett. a) e b) destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia. Possono essere impiegate per il raggiungimento delle suddette quote vincolate anche le risorse del cofinanziamento regionale.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del *decreto legislativo*, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati con l'effettivo concorso, da parte dell'Ente locale, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di competenza.

Articolo 4

(Assegnazione, erogazione e rendicontazione)

1. Nelle more dell'attivazione e del funzionamento a pieno regime dell'Anagrafe nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 10 del *Piano pluriennale*, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle ANCI regionali, con un'unica comunicazione trasmettono alla *DGOSVI - MIM* la programmazione dell'importo afferente alle risorse del presente decreto entro il termine del 31 marzo 2024. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'atto amministrativo di attribuzione delle risorse emanato dalle regioni deve indicare, ove previsto per l'intervento, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.
2. La programmazione è costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati:
 - a. il Comune interessato, in forma singola o associata, con il relativo numero di conto di Tesoreria;
 - b. l'importo del finanziamento diviso tra quota assegnata in relazione alle risorse di cui al presente decreto e quota comunale destinata allo specifico intervento;
 - c. il Codice Unico di Progetto (CUP) per i progetti che prevedono spese di investimento;
 - d. la tipologia degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1;
 - e. la finalità perseguita con gli interventi, di cui all'articolo 3, comma 2;
 - f. i Comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 3, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste rispetto all'importo del finanziamento statale;

- g. la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 2, comma 3.
3. La programmazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo *Piano pluriennale*, è corredata dalla compilazione della scheda riepilogativa di cui all'Allegato A, utile ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recante le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del *decreto legislativo*.
 4. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio.
 5. Le risorse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del *decreto legislativo*, sono erogate dal *Ministero* direttamente ai Comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale conforme a quanto previsto al comma 2 del presente articolo e corredata dalla scheda riepilogativa di cui al comma 3, da cui si evinca chiaramente l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 3. Per garantire l'efficacia degli interventi, le Regioni assicurano a ciascun Comune l'assegnazione di un importo non inferiore a euro 1.000,00.
 6. In coerenza con quanto previsto all'articolo 8, comma 2, del *Piano pluriennale*, le risorse sono erogate in seguito alla conclusione, da parte delle Regioni, del monitoraggio relativo all'impiego delle risorse erogate ai Comuni a valere sull'e.f. 2020. Il monitoraggio si intende concluso quando la Regione, acquisiti i dati forniti dai Comuni, rendiconta l'utilizzo dell'intero ammontare delle risorse statali del *Fondo* assegnato, dell'intero stanziamento messo a disposizione a titolo di cofinanziamento regionale e dell'effettivo concorso da parte dei Comuni stessi al fabbisogno necessario per l'attuazione degli specifici interventi. Fino all'acquisizione da parte della *DGOSVI - MIM* dei dati completi del monitoraggio, l'erogazione delle risorse afferenti al presente decreto viene sospesa. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del *Piano pluriennale*, il monitoraggio è da intendersi correttamente svolto decorsi trenta giorni dall'acquisizione dei dati da parte di *DGOSVI - MIM* senza che siano stati formulati rilievi.
 7. Nelle more dell'attivazione e del funzionamento a pieno regime dell'Anagrafe nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 10 del *Piano pluriennale*, le Regioni e le Province autonome che non hanno ancora perfezionato il monitoraggio di cui

all'articolo precedente trasmettono alla *DGOSVI – MIM* la scheda di monitoraggio di cui all'Allegato B.

8. Entro il 30 agosto 2027 le Regioni e le Province autonome, verificata la coerenza con la programmazione regionale dei dati inseriti dai Comuni sul sistema informativo nazionale di cui all'articolo 10 del *Piano pluriennale*, trasmettono al Ministero, attraverso il medesimo sistema informativo, il monitoraggio relativo agli interventi posti in essere con la totalità delle risorse statali, regionali e comunali relative all'e.f. 2024. L'effettuazione del monitoraggio è condizione essenziale per l'erogazione delle risorse del *Fondo* relativo all'e.f. 2028.
9. Il monitoraggio delle risorse afferenti agli esercizi finanziari dal 2021 in poi è effettuata sulla base dei dati contenuti nella scheda di monitoraggio semplificata di cui all'Allegato E, approvata dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del *Piano pluriennale*. Qualora entro il termine del 30 agosto 2024, previsto dall'articolo 8, comma 7, del *Piano pluriennale* per l'effettuazione del monitoraggio delle risorse afferenti all'e.f. 2021, la sezione dedicata ai monitoraggi del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 10 del medesimo *Piano pluriennale* non fosse pienamente operativa, le Regioni e le Province autonome trasmetteranno la scheda secondo le previsioni dell'articolo 8, comma 1, del *Piano pluriennale*.

Articolo 5

(Decadenza dal finanziamento con finalità perequativa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 7, comma 2, del *Piano pluriennale*, per le Regioni destinatarie della cosiddetta *quota perequativa*, assegnata in relazione al divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 27,2%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni, il mancato invio entro il 30 novembre 2024 della *Programmazione* afferente alle risorse assegnate con il presente decreto, comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 e della scheda riepilogativa di cui al comma 3 del medesimo articolo, determina la decadenza dall'assegnazione della relativa *quota perequativa* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le risorse oggetto di decadenza sono ripartite, a valere sul riparto per l'e.f. 2025, tra le altre Regioni individuate quali beneficiarie della cosiddetta *quota perequativa* dal relativo decreto di riparto che non sono incorse nell'e.f. 2024 nella decadenza della quota.

Articolo 6

(Disposizione finale)

1. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente decreto trovano applicazione le previsioni del *Piano pluriennale*.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Prof. Giuseppe Valditara

Allegato 1 – Tabella di riparto

Allegato A – Programmazione regionale 2024

Allegato B – Scheda di monitoraggio e.f. 2020

Allegato C – Nota metodologica per la compilazione delle schede di programmazione e.f. 2024 e monitoraggio e.f. 2020

Allegato D - Indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici

Allegato E – Dati monitoraggio delle risorse dal 2021 in poi



Ministero dell'istruzione e del merito

Allegato 1 Tabella di riparto

Riparto Fondo 0-6 e.f. 2024															
Regione	Totale popolazione 0-3 all'1.1.2022 (fonte: ISTAT)	Percentuale posti disponibili a titolarità pubblica e privata al 31.12.2020 (fonte: ISTAT tav. 1.9)	Stima posti disponibili in relazione alla percentuale di copertura al 31.12.2020	Posti disponibili in base alla media del 27,2%	Proiezione posti da attivare applicando la media nazionale del 27,2%	Quota 20% perequazione per posto aggiuntivo	Numero utenti servizi educativi al 31.12.2020 (fonte: ISTAT tav. 1.3.1)	Quota 40% in proporzione agli utenti dei servizi educativi	Quota 20% in proporzione alla popolazione residente 0-3 all'1.1.2022	Totale popolazione e 3-6 all'1.1.2022 (fonte: ISTAT)	Quota 10% in proporzione alla popolazione residente 3-6 all'1.1.2022	Numero iscritti alla scuola dell'infanzia paritaria (comunale e privata) comprese sezioni primavera a.s. 2021/2022 (fonte: Fonte MIM, Rilevazioni sulle scuole - Dati generali)	Quota 10% in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private	Ripartizione della quota perequativa oggetto di decadenza nell'e.f. 2023 tra le regioni beneficiarie nell'e.f. 2024 non incorse nella decadenza	TOTALE e.f. 2024
Abruzzo	25.208	25,4	6.403	6.857	454	€ 482.502,56	2.433	€ 1.552.554,89	€ 1.152.266,23	28.686	€ 582.586,74	4.415	€ 254.108,91	€ -	€ 4.024.019,34
Basilicata	10.469	21,5	2.251	2.848	597	€ 634.554,29	801	€ 511.137,06	€ 478.541,54	11.590	€ 235.382,43	1.867	€ 107.456,70	€ -	€ 1.967.072,02
Calabria	41.534	11,9	4.943	11.297	6.355	€ 6.757.466,74	1.223	€ 780.425,25	€ 1.898.533,23	46.422	€ 942.788,87	10.694	€ 615.501,85	€ -	€ 10.994.715,95
Campania	135.096	11,0	14.861	36.746	21.886	€ 23.272.671,12	4.429	€ 2.826.249,74	€ 6.175.283,99	148.120	€ 3.008.183,36	43.392	€ 2.497.461,80	€ -	€ 37.779.850,02
Emilia Romagna	91.637	40,7	37.296	24.925			27.241	€ 17.383.126,96	€ 4.188.758,36	103.001	€ 2.091.857,24	49.431	€ 2.845.041,35	€ -	€ 26.508.783,90
Friuli Venezia Giulia	22.468	34,8	7.819	6.111			6.150	€ 3.924.460,58	€ 1.027.019,90	25.092	€ 509.595,85	10.661	€ 613.602,51	€ -	€ 6.074.678,85
Lazio	116.514	35,3	41.129	31.692			21.367	€ 13.634.788,51	€ 5.325.894,47	136.106	€ 2.764.189,88	46.880	€ 2.698.216,47	€ -	€ 24.423.089,32
Liguria	26.427	31,7	8.377	7.188			3.873	€ 2.471.452,98	€ 1.207.987,14	29.415	€ 597.392,07	11.339	€ 652.625,35	€ -	€ 4.929.457,54
Lombardia	212.954	30,5	64.951	57.923			34.637	€ 22.102.689,64	€ 9.734.199,59	241.354	€ 4.901.681,66	129.315	€ 7.442.829,85	€ -	€ 44.181.400,72
Marche	28.554	31,0	8.852	7.767			5.444	€ 3.473.945,27	€ 1.305.213,03	32.528	€ 660.614,29	4.151	€ 238.914,18	€ -	€ 5.678.686,76
Molise	5.274	21,7	1.144	1.435	290	€ 308.454,81	698	€ 445.410,32	€ 241.076,33	6.006	€ 121.976,43	1.014	€ 58.361,59	€ -	€ 1.175.279,50
Piemonte	82.483	30,8	25.405	22.435			11.291	€ 7.205.054,38	€ 3.770.325,91	93.111	€ 1.891.000,28	30.658	€ 1.764.546,09	€ -	€ 14.630.926,66
Puglia	80.557	19,6	15.789	21.912	6.122	€ 6.510.368,99	7.423	€ 4.736.792,02	€ 3.682.287,80	90.526	€ 1.838.501,26	16.479	€ 948.462,23	€ -	€ 17.716.412,30
Sardegna	25.402	30,7	7.798	6.909			3.853	€ 2.458.690,51	€ 1.161.134,04	30.117	€ 611.649,06	7.852	€ 451.928,24	€ -	€ 4.683.401,84
Sicilia	113.541	12,5	14.193	30.883	16.691	€ 17.748.382,39	5.932	€ 3.785.349,62	€ 5.189.997,63	123.264	€ 2.503.380,46	21.943	€ 1.262.947,19	€ -	€ 30.490.057,30
Toscana	68.883	37,6	25.900	18.736			17.754	€ 11.329.247,68	€ 3.148.665,30	79.276	€ 1.610.023,93	17.853	€ 1.027.543,91	€ -	€ 17.115.480,82
Trento	12.549	37,9	4.756	3.413			3.646	€ 2.326.598,91	€ 573.619,05	13.758	€ 279.412,55	8.224	€ 473.339,00	€ -	€ 3.652.969,50
Bolzano	15.674	23,2	3.636	4.263	627	€ 666.697,09	3.430	€ 2.188.764,20	€ 716.463,86	16.420	€ 333.475,36	175	€ 10.072,27	€ -	€ 3.915.472,78
Umbria	16.194	44,0	7.125	4.405			2.735	€ 1.745.268,24	€ 740.233,23	18.456	€ 374.824,68	2.744	€ 157.933,15	€ -	€ 3.018.259,31
Valle d'Aosta	2.350	40,6	954	639			531	€ 338.843,67	€ 107.419,30	2.725	€ 55.342,29	461	€ 26.533,23	€ -	€ 528.138,48
Veneto	99.675	31,1	30.999	27.112			11.818	€ 7.541.345,56	€ 4.556.178,07	112.102	€ 2.276.690,33	70.247	€ 4.043.123,13	€ -	€ 18.417.337,09
	1.233.443	27,2			53.021	€ 56.381.098,00	176.709	€ 112.762.196,00	€ 56.381.098,00	1.388.075	€ 28.190.549,00	489.795	€ 28.190.549,00	€ -	€ 281.905.490,00

Nota metodologica: l'assegnazione è effettuata per un importo pari al 20% del totale in relazione allo scostamento tra il numero dei posti disponibili nei servizi educativi della Regione e la media nazionale; per il 40% in proporzione agli utenti iscritti ai servizi educativi per l'infanzia; per il 20% in proporzione alla popolazione residente nella fascia d'età 0-3 e il 10% in proporzione alla popolazione residente nella fascia d'età 3-6; per il 10% in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e private paritarie (sono compresi gli iscritti alle sezioni primavera aggregate a scuole dell'infanzia paritarie).